



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23096

Data: 30/01/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 24/01/2024 relativo all'incontro (24268) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 23/01/2024 tra HCB Foxes Academy U16 (763) e Storm Pinerolo U16 (540).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Ammonizione con diffida** inflitta all'atleta **Varacalli Michelangelo** (n. tessera 88752) della società Ice Pole Pinerolo A.S.D. 540 ai sensi dell'art. 9.1 del Codice delle penalità.

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'allenatore **Kudrna Zdenek** ai sensi degli artt. 26 e 50, n.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art. 9.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Varacalli Michelangelo** (n. tessera 88752)

Dal rapporto arbitrale emerge che, dopo il suono della sirena di fine partita, il predetto giocatore si girava verso l'ufficiale di gara ed applaudiva in maniera ironica ed in segno di protesta verso l'operato degli ufficiali di gara. Veniva pertanto punito con una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.5 II del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, l'atteggiamento di protesta segnalato, in assenza del pronunciamento di epiteti offensivi rivolti all'arbitro e di reiterazione del comportamento di insubordinazione, può consentire, considerata altresì l'insussistenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare nell'ammonizione con diffida.

**Kudrna Zdenek** (n. tessera 32999)

Dal rapporto arbitrale emerge che, mentre - a partita conclusa - stavano uscendo dalla pista ghiacciata, gli ufficiali di gara venivano attesi dall'allenatore della squadra B, Zdenek Kudrna, il quale con atteggiamento minaccioso, pronunciava più volte le seguenti parole: "Siete scandalosi e dovrete vergognarvi". Non avendo la possibilità d'uscire dal campo di gara senza avere un contatto con il Kudrna, i direttori di gara si avvicinavano al marcatore ufficiale, infliggendo al medesimo una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.5 II del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Successivamente, mentre percorrevano il corridoio che conduceva al loro spogliatoio de a quello della squadra B, gli arbitri venivano affrontati nuovamente dal Kudrna che, continuando nella protesta e minacciando l'invio di un video in Federazione, pronunciava l'ulteriore frase: "Dovreste fare un favore a tutto il movimento hockeistico e smettere di fare questo lavoro".

Ciò premesso, il comportamento di reiterata protesta inscenato al termine della gara dal predetto allenatore, aggravato dalla violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di responsabilità ricoperte in



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

seno alla società di appartenenza, comporta la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica,  
quantificabile in 1 (una) giornata di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Ice Pole Pinerolo A.S.D. (540).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi